DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1981

che autorizza gli aiuti del Regno Unito ad imprese dell'industria carboniera per l'esercizio 1980/1981

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(81/649/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione n. 528/76/CECA della Commissione, del 25 febbraio 1976, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1],

sentito il Consiglio,

I

considerando che il governo del Regno Unito ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 2 della decisione, gli interventi di carattere finanziario che esso si propone di effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria del carbon fossile nel corso dell'esercizio 1980/1981 [2], tra i quali sono suscettibili di autorizzazione ai sensi di detta decisione gli aiuti qui di seguito elencati :

	(in milioni di £)
— aiuti per l'assunzione e il mantenimento di personale qualificato	4,2
— aiuti alle scorte	12,4
— aiuti al carbone-vapore	11,7
— copertura delle perdite d'esercizio	112,4

considerando che gli aiuti sopra elencati corrispondono ai criteri della decisione che autorizza tali misure nazionali di sostegno ;

considerando che l'aiuto per l'assunzione ed il mantenimento di personale qualificato servirà a coprire parzialmente le spese del NCB (National Coal Board) risultanti dalle misure di razionalizzazione adottate, che comportano tra l'altro lo spostamento dell'estrazione negli impianti più produttivi ; che ne risultano spese di trasloco, di trasporto, ecc. . ;

considerando che per l'esercizio 1980/1981 il governo del Regno Unito concorre alla copertura di queste spese del NCB con 4 200 000 £ ;

considerando che finalità e modalità dell'aiuto indicano che si tratta di un intervento compatibile con i criteri dell'articolo 8 della decisione ;

considerando che, per quanto riguarda l'aiuto per la copertura delle spese per la costituzione di scorte di carbone e coke (12 400 000 £), si deve tener presente che le scorte complessive presso i produttori, assieme a quelle presso i consumatori che sono finanziate direttamente o indirettamente dai produttori, ammontano a circa 22 000 000 di tonnellate ; che, con una produzione mensile di circa 10 000 000 di tonnellate, le scorte suscettibili di aiuto secondo l'articolo 9, paragrafo 2, della decisione, sono 12 000 000 di tonnellate ; che l'importo dell'aiuto per tonnellata è pertanto di 1,0 £ ; che i costi effettivi di queste scorte (ammortamenti ed interessi compresi) sono nettamente superiori all'importo dell'aiuto ;

considerando che finalità e modalità dell'aiuto indicano che si tratta di un intervento compatibile con i criteri dell'articolo 9 della decisione ;

considerando che l'aiuto al carbone-vapore (11 700 000 £) è destinato alle consegne di carbone-vapore alla Scozia. In base ai dati forniti dal governo del Regno Unito, l'importo e le finalità dell'aiuto possono essere considerati compatibili con l'articolo 11 della decisione ;

considerando che l'aiuto concesso per coprire le perdite di esercizio (112 400 000 £) coprirà quasi totalmente le perdite registrate dal NCB durante l'esercizio 1980/1981 ; che l'aiuto è concesso sia per evitare gravi perturbazioni sociali ed economiche nei bacini che non offrono ancora sufficienti possibilità di reimpiego della manodopera, sia per salvaguardare l'attuale capacità estrattiva ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento ; che l'aiuto è pertanto compatibile con quanto disposto dall'articolo 12 della decisione ;

II

considerando che, per verificare la compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione, occorre tener conto anche di tutte le altre misure a carattere finanziario previste per l'esercizio 1980/1981 a favore della produzione corrente ;

[1] GU n. L 63 dell'11. 3. 1976, pag. 1.
[2] L'esercizio 1980/1981 va dall'inizio di aprile 1980 alla fine di marzo 1981.

considerando che l'aiuto a favore della produzione corrente britannica sarà per l'esercizio 1980/1981 di 287 400 000 ECU (= 2,32 ECU/t); che l'industria carboniera britannica rispetto ad altri paesi produttori di carbone della Comunità è perciò quella che riceve gli aiuti più modesti;

considerando che, per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto previsto con il buon funzionamento del mercato comune, non sono necessarie osservazioni o indagini particolareggiate:

— nel 1980/1981 non si sono verificate sul mercato britannico difficoltà di approvvigionamento;

— le forniture di carbone britannico verso altri paesi della Comunità sono aumentate nel 1980/1981 rispetto al 1979/1980;

— la chiusura di tre pozzi poco produttivi ha consentito di razionalizzare la produzione e di concentrarla sugli impianti più redditizi;

— i prezzi del carbone da coke e del carbone-vapore britannico nel 1980 non si sono risolti in un aiuto indiretto alle industrie consumatrici;

considerando che si può quindi concludere che gli aiuti previsti per l'esercizio 1980/1981 a favore della produzione corrente dell'industria carboniera britannica sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune;

considerando che questa costatazione vale anche tenuto conto degli aiuti concessi alle miniere di carbone in base alla decisione 73/287/CECA;

III

considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della decisione, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti concessi vengano impiegati esclusivamente per gli obiettivi precisati negli articoli da 7 a 12 della suddetta decisione; che essa dev'essere informata soprattutto in merito all'entità e alla ripartizione dei pagamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato a versare, per l'esercizio 1980/1981, aiuti all'industria carboniera britannica per un importo complessivo di 140 700 000 £.

Tale importo è ripartito come segue:

1. 4 200 000 £ al massimo a titolo di contributo al « National Coal Board » (NCB) per le spese di ristrutturazione dell'impiego del personale nel quadro della razionalizzazione della produzione;

2. 12 400 000 £ al massimo a titolo di aiuto a fronte dei costi per la costituzione di scorte di carbone e coke;

3. 11 700 000 £ al massimo per le consegne di carbone-vapore in Scozia;

4. 112 400 000 £ al massimo a fronte delle perdite d'esercizio.

Articolo 2

Il governo del Regno Unito comunica alla Commissione entro e comunque non oltre il 31 ottobre 1981 i dati relativi agli aiuti accordati in base alla presente decisione, in particolare l'entità e la ripartizione dei versamenti.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1981.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente